



Proprietà collettiva e ricostituzione della Regola

Ci si può chiedere come mai oggi la comunità casottiana possa contare su di un esteso patrimonio indiviso, fatto di boschi, pascoli ed incolti: cioè il patrimonio anche definito di “Uso Civico”, originariamente appartenente alla stessa comunità, sottoforma di proprietà collettiva.

Dobbiamo considerare che dal primo stanziamento e per centinaia di anni, fino al XIX secolo, le famiglie di Casotto vivevano prevalentemente di pastorizia e di legnatico, e non soltanto coi proventi delle proprietà private dei *masi*. L’esbosco era essenziale non solo per i commerci e per l’allargamento dei pascoli, ma anche per trarne materia prima per l’edilizia e, soprattutto, per il riscaldamento, in quanto la legna ed il carbone ottenuto con la legna, rappresentavano l’unico combustibile usato.

Lo sfruttamento delle risorse della montagna, quindi, doveva per forza maggiore essere esclusivamente comunitario, per consentire la sopravvivenza alla stessa comunità. Pertanto, la “*gestione regoliera*” del patrimonio agro-silvo-pastorale ebbe a perpetuarsi nei secoli, fino agli inizi del diciannovesimo secolo allorché, come abbiamo già visto, le Regole Tridentine sono state soppresse in base alla Circolare del 5 gennaio 1805, in applicazione del nuovo Codice Penale Austriaco.

È bene sottolineare che la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale non apparteneva al Comune di Casotto in quanto istituzione, bensì agli *uomini*, i cosiddetti *consorti*, ossia i *capifamiglia della Regola*.

Si ha, quindi, una distinzione tra proprietà comunale e proprietà collettiva.

Per questa ragione a Casotto la montagna non è mai appartenuta all’ente Comune, bensì alla gente: esattamente come avviene nel Cadore, ove la *Regola* è l’istituzione rappresentativa dei cittadini-proprietari del patrimonio collettivo, ed amministra i beni ed i proventi, nulla avendo a che fare il proprio bilancio con quello del Comune.



La riprova documentale dell'esistenza del *regime regoliero organizzato* è data dal fatto che Casotto apparteneva alla Giurisdizione di Caldonazzo dove, appunto, esisteva la Regola ancor prima della nascita dei Comuni.

Si è spesso ritenuto - confondendo - che gli usi civici fossero il residuo di questi diritti di proprietà degli eredi degli antichi abitatori. In realtà, gli usi civici non sono altro che diritti di godimento vigenti «ab immemorabile», che possono giacere sopra proprietà sia private che pubbliche e che competono ai residenti del Comune o della Frazione.

Dobbiamo ricordare, però, che Casotto apparteneva fino al 1918 al Tirolo asburgico e che la legislazione austriaca, a cui era soggetto da molti secoli, non conosceva gli usi civici, così come in seguito definiti dalla Legge dello Stato italiano del 16 giugno 1927, n. 1766.

Nella situazione di Casotto troviamo, perciò, il diritto di uso civico, di cui è competente la generalità dei residenti, che si *sovrappone* al diritto di proprietà della collettività dei discendenti degli antichi abitatori, proprietà di cui non ha mai potuto disporre nemmeno l'ex-Comune di Casotto, ente esponenziale al quale si guarda in quanto a suo tempo intestatario *formale* e - *non sostanziale* - dei beni.

Come già accennato, gli usi civici sono diritti di godimento che possono gravare tanto su proprietà immobiliari pubbliche che private; nella realtà casottiana essi si sovrappongono alla proprietà, come sopra intesa, per l'inappropriata applicazione della succitata Legge n. 1766/27, su beni che per la legislazione austriaca non erano considerati di uso civico.

I boschi ed i pascoli, in quanto appartenenti ai cosiddetti “*originarj*” di Casotto, devono giuridicamente essere amministrati secondo l'antico “*regime regoliero*”.

La Regione Veneto si è occupata del riconoscimento delle Regole con la Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 26.

In materia di individuazione dei soggetti e delle finalità della legge sopracitata, l'art. 1, primo comma, recita: «*La Regione Veneto riconosce le Regole, anche unite in comunanze, e comunque denominate, come organizzazioni montane...*»



Per quanto riguarda l'antica Giurisdizione di Caldonazzo, essa fa riferimento all'appellativo di “Regola”, intesa come assemblea dei capifamiglia titolari della proprietà collettiva, suddivisa in “Regola Granda” e “Regola Picola”.

Il dispositivo di legge di cui sopra continua: «...*proprietarie di un patrimonio agro-silvo-pastorale collettivo, inalienabile, indivisibile ed inusucapibile...*»: ciò calza perfettamente con la realtà della Comunità di Casotto che è proprietaria di un patrimonio agro-silvo-pastorale collettivo, inalienabile, indivisibile ed inusucapibile.

Il diritto di proprietà collettiva della Comunità di Casotto, confermato dalla delibera della Giunta Regionale del Veneto in data 18 ottobre 1994, n. 4906, che stabiliva di procedere “*all'intavolazione dei beni ... a favore della collettività di Casotto*”, è passato in giudicato mediante Decreto Tavolare G.N. 4687/95 del 18 luglio 1995, del Giudice Tavolare della Pretura circondariale di Trento.

Risulta evidente, pertanto, la coincidenza della posizione di Casotto con il disposto ex art. 1 della suindicata Legge Regionale 26/96. Vi è, inoltre, da ribadire la proprietà della collettività casottiana, già certa e pure incontestata, come provato allorché gli atti ex art. 3 della Legge 26/96 sono stati esposti agli albi pretori del Comune di Pedemonte e del contermine Comune di Luserna (TN) senza incontrare la benché minima opposizione.

Molte sono le motivazioni alla base della volontà di ricostituire l'antica Regola, anziché mantenere il regime di Uso Civico in essere dal 1931, da parte della quasi totalità dei capifamiglia di Casotto.

È appunto la Legge Regionale sin qui citata che sintetizza perfettamente dette motivazioni laddove all'art. 2 conferisce «...*personalità giuridica di diritto privato...*» alla ricostituita Regola di Casotto, fermo restando che nulla cambia in merito all'esercizio degli usi civici come definiti in applicazione della Legge 1766/27.

Vi è da dire, infine, che, come sancisce l'art. 1, 1° comma, le Regole sono: «...*soggetti concorrenti alla tutela ambientale e allo sviluppo socio-economico del territorio montano...*» per cui la Regione «...*ne favorisce la ricostituzione al fine di favorire scelte d'investimento e di sviluppo nel campo agro-silvo-pastorale...*»: si tratta esattamente di quanto vuole la pacifica Comunità di Casotto, compatta e concorde.